



COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO AREA SOSTA CAMPER

Approvato con deliberazione CC. n. 10..... del 30/04/2015

Sommario

ARTICOLO 1 – Classificazione dell’area sosta.....	3
ARTICOLO 2 - Ubicazione dell’area sosta camper	3
ARTICOLO 3 - Riferimenti normativi	3
ARTICOLO 4 - Gestione dell’area camper	3
ARTICOLO 5 - Accesso nell’area camper	3
ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti	4
ARTICOLO 7 - Responsabilità.....	4
ARTICOLO 8 - Sanzioni	4
ARTICOLO 9 - Disposizioni finali	4

ARTICOLO 1 - Classificazione dell'area sosta

L'area camper di cui al presente regolamento è un'area NON ATTREZZATA.

ARTICOLO 2 - Ubicazione dell'area sosta camper

- 1) Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'area sosta camper, di seguito denominata "area camper", sita in Vittuone, piazza Don G. Sironi. Più precisamente nell'area di parcheggio prospiciente via Fiume;
- 2) L'area, di superficie complessiva di circa 675 mq, è illuminata ed è situata all'interno del centro abitato;

ARTICOLO 3 - Riferimenti normativi

- 1) L'area camper è disciplinata dalla seguente normativa:
 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Codice della strada);
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di attuazione del Codice della Strada);
 - Regolamento di Polizia Urbana;
- 2) La modifica o l'abrogazione della normativa sopra indicata e l'emanazione di specifiche leggi in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento;

ARTICOLO 4 - Gestione dell'area camper

- 1) L'Associazione Camperisti Vittuonesi, di seguito ACV, gestisce direttamente l'area camper avvalendosi eventualmente della collaborazione delle associazioni locali, regolarmente iscritte all'albo comunale, che operano per la promozione culturale, turistica e sportiva secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura. Conseguentemente la convenzione esistente tra l'ACV ed il Comune di Vittuone sarà opportunamente integrata;
- 2) Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con atto di Giunta comunale.
- 3) Le modalità di gestione, gli adempimenti ed eventuali altri obblighi saranno stabiliti dalla Giunta comunale con proprio atto.

ARTICOLO 5 - Accesso nell'area camper

- 1) La sosta all'interno dell'area camper è consentita solo ad autocaravan, come definito dall'articolo 54, comma 1, lettera m), del Decreto Legislativo 285/1992: "Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente". Non sono ammesse roulotte, tende e simili. Gli autocaravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote.
- 2) I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento ed allontanati.
- 3) L'accesso all'area camper potrà essere interdetto con ordinanza comunale per eseguire lavori di manutenzione, pulizia o altro. Tale divieto sarà segnalato con l'apposizione dei prescritti segnali stradali;
- 4) Gli incaricati dell'Associazione Camperisti Vittuonesi valuteranno autonomamente il numero massimo di camper che potranno accedere contemporaneamente all'area, e comunque non più di dieci veicoli.

ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti

La fruizione dell'area camper è soggetta alle seguenti limitazioni:

- 1) La sosta degli autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore a settantadue ore dal momento dell'insediamento. La violazione di tale termine sarà sanzionata ai sensi dell'art. 8 comma 2) del presente regolamento e comporterà l'immediato allontanamento del trasgressore;
- 2) È vietato sostare nella zona centrale dell'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. Il gestore dell'area camper è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta;
- 3) È assolutamente vietato all'interno dell'area l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dagli autocaravan; la sosta prolungata dei veicoli con il motore acceso, l'utilizzo di fuochi, gruppi elettrogeni, barbecue o simili all'interno dell'area. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti;
- 4) Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro escrementi;
- 5) Sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata dalle ore 20:00 alle ore 7:00;
- 6) Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia;
- 7) E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque grigie e nere;

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

ARTICOLO 7 - Responsabilità

L'area camper non è custodita. Il gestore è pertanto esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che si dovessero verificare all'interno della stessa.

ARTICOLO 8 - Sanzioni

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia.
- 2) Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni indicate negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1°, del D. lgs 267/2000, da euro 50.00 ad euro 300.00, oltre all'allontanamento dall'area di sosta.
- 3) L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'ACV e del Comune di Vittuone tramite il Servizio di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.
- 4) L'irrogazione delle sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

ARTICOLO 9 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del consiglio comunale.